

ALLEGATO B: Requisiti di accesso

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola , per l'esercizio delle funzioni specificate in allegato A) devono possedere i seguenti requisiti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal D.M. 27/03/2008:

- Carta dei servizi, che i CAA e le società di cui si avvalgono sono tenuti a presentare all'utente ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.M. 27/03/2008, aggiornata sulla base delle attività e dei servizi offerti ai sensi e per gli effetti della presente delibera;
- Presenza sul territorio regionale con la funzionalità di almeno una sede per provincia;
- Gli orari di apertura della sede (già abilitata ai sensi del D.M. 27/03/2008) per le attività di cui alla presente delibera devono garantire l'accesso al pubblico almeno per 24 ore settimanali;
- Dotazione di esperti presso le sedi abilitate con professionalità coerente allo svolgimento delle attività di cui alla presente delibera. Tale staff potrà essere impiegato anche in più sedi operative della stessa provincia, ma con riferimento esclusivo ad un solo CAA;
- Possesso di casella di posta elettronica.

